

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **DECRETO n. 1279 del 9 maggio 2017**

**Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione.**

**Lotto: n. 9b località: Mirandola (MO) - Lotto: n. 9c località: Mirandola (MO), San Prospero (MO), Bondeno (FE).**

**Presa d'atto dell'ottava riconsegna per smontaggio dei moduli abitativi e dei danni riscontrati agli stessi moduli.**

#### **Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;

- che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

- che con il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

- che con le Ordinanze n. 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

- che, con riferimento al lotto 9 in località Mirandola (MO), in data 22 febbraio 2013 è stato sottoscritto con il R.T.I. Consorzio Stabile Syncos S.c. a r.l. / Tecnifor S.p.a., il relativo contratto di appalto Rep. n. 0071, parzialmente modificato con atto Rep. n. 0098 del 24 maggio 2013 e con atto Rep. n. 0133 del 26 luglio 2013, per il corrispettivo contrattuale di € 6.736.944,72 comprensivo di oneri per la sicurezza di

€184.520,00 non soggetti a ribasso e di € 137.337,18 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

**Richiamati**, con riferimento al citato lotto 9:

- il Decreto del Commissario Delegato n. 537 in data 3 aprile 2014 con il quale è stato approvato il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale, redatti dal direttore dei lavori geom. Gianfranco Coliva di FBM in data 28 gennaio 2014, confermati dal RUP e sottoscritti in pari data dall'impresa appaltatrice senza riserve né eccezione alcuna, dal quale emerge che l'importo dei lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza ammonta ad € 6.579.808,26;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 1949 in data 16 ottobre 2014 con il quale è stato approvato il certificato di collaudo che ha confermato l'importo dei lavori del conto finale;

- quanto previsto all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto di appalto Rep. 0071 del 22 febbraio 2013 nel quale l'impresa appaltatrice su richiesta della stazione appaltante dopo 2 anni dalla consegna dei moduli abitativi è tenuta allo smontaggio e al riacquisto anche parziali di quelli non più in uso (formula del buy back) per un valore complessivo pari ad € 921.726,07 e che tale valore si sarebbe ridotto a 0 nel corso dei successivi quattro anni con formula lineare con decrementi mensili;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 623 del 17 luglio 2013 con il quale tra l'altro venivano disciplinate le condizioni ed i criteri per la consegna delle aree ai comuni, per la tempistica di riferimento dei canoni di manutenzione e fissati i tempi di operatività della formula del buy back;

- l'ultimo Verbale di consegna provvisoria dei moduli al Comune di Mirandola sottoscritto in data 22 gennaio 2013;

- il Verbale di consegna delle aree urbanizzate al Comune di Mirandola del comparto PMAR lotto 9 sottoscritto in data 27 agosto 2013;

- il Verbale di consegna in data 17 giugno 2013 del modulo di cui al Lotto 9c sub 1 dei PMAR installato dall'impresa appaltatrice in via Argine Diversivo 211 nel Comune di Bondeno (FE);

- il Verbale di consegna in data 24 giugno 2013 dei moduli di cui al Lotto 9c sub 9 e 12 dei PMAR installato dall'impresa appaltatrice in via Guasti 3 ed in via Olmo 24 nel Comune di San Prospero (MO);

- il Verbale di consegna in data 26 giugno 2013 del modulo di cui al Lotto 9c sub 21 dei PMAR installato dall'impresa appaltatrice in via Borghetto 1 nel Comune di Mirandola (MO);

- il Decreto del Commissario Delegato n. 563 del 9 aprile 2014 di approvazione dello smontaggio di n.20 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 9;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 in data 19 dicembre 2014 di approvazione del secondo smontaggio di n. 1 modulo abitativo del comparto PMAR lotto 9c;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 33 in data 12 gennaio 2015 di approvazione del terzo smontaggio di n. 54 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 9, parzialmente rettificato dal Decreto n. 253 del 9 febbraio 2015 ha ridotto il numero di moduli consegnati da 54 a 37;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 1155 in data 26 giugno 2015 di approvazione del quarto smontaggio di n. 19 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 9;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 136 in data 25 gennaio 2016 di approvazione del quinto smontaggio di n. 3 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 9;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 1812 in data 22 giugno 2016 di approvazione del sesto smontaggio di n. 18 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 9;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 3946 in data 23 novembre 2016 di approvazione del settimo smontaggio di n. 8 moduli abitativi del comparto PMAR lotto 9;

**Vista** la richiesta inoltrata dal Comune di Bondeno in data 27 gennaio 2017 assunta al prot. CR.2017.3603 con cui si chiede lo smontaggio del modulo abitativo del Lotto 9c PMAR identificato come sub 1;

**Vista** altresì la richiesta inoltrata dal Comune di San Prospero in data 27 febbraio 2017 assunta al prot. CR.2017.7715 con cui si chiede lo smontaggio di n. 2 moduli abitativi del Lotto 9c PMAR identificati come sub 9 e 12;

**Viste** infine le richieste inoltrate dal Sindaco del Comune di Mirandola in data 2 febbraio 2017 assunta al prot. CR.2017.4415 ed in data 31 marzo 2017 assunta al prot. PG.2017.0223959 con cui si chiede lo smontaggio del modulo abitativo del Lotto 9c PMAR identificato come sub 21 e lo smontaggio degli ultimi 9 moduli abitativi del Lotto 9b PMAR, identificati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 e 31;

**Atteso** che per il lotto in oggetto, l'ultima consegna provvisoria dei moduli abitativi è avvenuta il 22 gennaio 2013, e pertanto il dovere di riacquisto essendo decorso il termine di due anni produce già i propri effetti;

**Rilevato** che l'importo da corrispondere all'Amministrazione a titolo di riacquisto, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del CSA, viene calcolato, nell'arco temporale intercorrente tra il 25esimo mese dalla consegna ed il 71esimo mese, in modo lineare decrescente e mensile;

**Preso atto** che dal Verbale n. 7 di constatazione per la riconsegna parziale dei moduli in data 6 dicembre 2016 e dalla comunicazione inoltrata all'Amministrazione Comunale di Mirandola in data 20 dicembre 2016 prot. n.CR.2016.69584, risulta che nel corso del citato sopralluogo sono stati rilevati danni e mancanze per i quali è stato chiesto al Comune di avviare apposite denunce ed eventuali richieste di rimborso per un importo pari a € 340,00;

**Preso atto** altresì che dal Verbale n. 8 di constatazione per la riconsegna parziale dei moduli in data 9 febbraio 2017 e 13 aprile 2017 e dalle comunicazioni inoltrate alle Amministrazioni Comunali di Mirandola e Bondeno in data 28 aprile 2017 prot. n.CR.2017.15052 e prot. n.CR.2017.15051, risulta che nel corso dei citati sopralluoghi sono stati rilevati danni e mancanze per i quali è stato chiesto ai Comuni di avviare apposite denunce ed eventuali richieste di rimborso per un importo pari a € 1.440,87;

**Considerato** che la riconsegna di n. 2 moduli è avvenuta nel mese compreso tra il 22 gennaio 2017 e il 22 febbraio 2017, per i quali l'importo da corrispondere risulta pari alla frazione di 23/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 8.158,08, la riconsegna di altri n. 2 moduli è avvenuta nel mese compreso tra il 22 febbraio 2017 e il 22 marzo 2017, per i quali l'importo da corrispondere risulta pari alla frazione di 22/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 7.803,38, e la riconsegna degli ultimi n. 9 moduli è avvenuta nel mese compreso tra il 22 marzo 2017 e il 22 aprile 2017, per i quali l'importo da corrispondere risulta pari alla frazione di 21/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 33.390,63, per un importo complessivo di €49.352,09 (€ 8.158,08 + € 7.803,38 + € 33.390,63), a tale somma vanno comunque detratti i danni rilevati sui moduli oggetto della riconsegna precedente, che si intende riconoscere all'impresa, nelle more della conclusione del procedimento di recupero delle somme di cui sopra, valutati in € 340,00 ed i danni

rilevati sui moduli oggetto dell'attuale riconsegna, che si intende riconoscere all'impresa, nelle more della conclusione del procedimento di recupero delle somme di cui sopra, valutati in € 1.440,87 e pertanto la somma che l'impresa dovrà versare al Commissario entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione del RUP risulta pari ad € 47.571,22 (€ 49.352,09 - € 340,00 - € 1.440,87);

**Considerato** infine che alla data della riconsegna del 13 aprile 2017 anche il valore di buy back dei restanti n. 14 moduli installati è ricalcolato alla frazione di 21/48 dell'importo totale, ovvero pari ad €45.976,33, l'importo della polizza fideiussoria a garanzia del valore di buy back, può essere ridotto ad €45.976,33.

Tutto ciò premesso

## D E C R E T A

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

- 1) di prendere atto della riconsegna per lo smontaggio di n. 13 moduli, di cui n. 1 installato nel Comune di Bondeno identificato come sub 1 del lotto PMAR 9c, n. 2 installati nel Comune di San Prospero identificati come sub 21 del lotto PMAR 9c, n. 1 installato nel Comune di Mirandola identificato come sub 21 del lotto PMAR 9c e n. 9 installati nel Comune di Mirandola lotto PMAR Lotto 9b, identificati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 e 31;
- 2) di dare atto che i termini contrattuali relativi al buy back producono i propri effetti a partire dalla data di consegna degli ultimi moduli avvenuta in data 22 gennaio 2013 e pertanto il dovere di riacquisto decorre dal termine di due anni ovvero dal 22 gennaio 2015;
- 3) di dare atto che l'importo da corrispondere all'Amministrazione a titolo di riacquisto, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del CSA, viene calcolato, nell'arco temporale intercorrente tra il 25esimo mese dalla consegna ed il 71esimo mese, in modo lineare decrescente e mensile;
- 4) di prendere atto che sono stati rilevati danni e mancanze nel corso del sopralluogo in data 6 dicembre 2016, ed è stato chiesto al Comune di Mirandola di avviare apposite denunce ed eventuali richieste di rimborso per un importo pari ad € 340,00, come descritto in narrativa;
- 5) di prendere atto che sono stati rilevati danni e mancanze nel corso dei sopralluoghi in data 9 febbraio 2017 e 13 aprile 2017, ed è stato chiesto ai Comuni di Mirandola e Bondeno di avviare apposite denunce ed eventuali richieste di rimborso per un importo pari ad € 1.440,87, come descritto in narrativa;
- 6) di dare atto che la riconsegna di n. 2 moduli è avvenuta nel mese compreso tra il 22 gennaio 2017 e il 22 febbraio 2017, per i quali l'importo da corrispondere risulta pari alla frazione di 23/48 dell'importo totale, la riconsegna di altri n. 2 moduli è avvenuta nel mese compreso tra il 22 febbraio 2017 e il 22 marzo 2017, per i quali l'importo da corrispondere risulta pari alla frazione di 22/48 dell'importo totale e la riconsegna degli ultimi n. 9 moduli è avvenuta nel mese compreso tra il 22 marzo 2017 e il 22 aprile 2017, per i quali l'importo da corrispondere risulta pari alla frazione di 21/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 49.352,09, al netto dei danni rilevati sui moduli oggetto della riconsegna precedente e dell'attuale riconsegna, che si intende riconoscere all'impresa, nelle more della conclusione del procedimento di recupero delle somme di cui sopra, ovvero pari ad € 47.571,22 (€ 49.352,09 - € 340,00 - € 1.440,87), che il R.T.I. Consorzio Stabile Syncos S.c.a r.l. / Tecnifor S.p.a. Partita I.V.A. 03214840542, dovrà versare a titolo di riacquisto dei moduli smontati entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione del RUP;

- 7) di dare atto altresì che il valore di buy back dei restanti n. 14 moduli installati è ricalcolato alla frazione di 21/48 dell'importo totale, ovvero pari ad € 45.976,33, e pertanto l'importo della polizza fideiussoria a garanzia del valore di buy back, può essere ridotto, ad avvenuta riscossione di €47.571,22 di cui al punto precedente, ad € 45.976,33;
- 8) di dare atto che nessun onere per il Commissario Delegato deriva dalle operazioni di smontaggio di cui al presente decreto.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)